n. 3462/2018 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE

In persona dei Magistrati

Dott. Domenico PIOMBO

Presidente rel. est.

Dott. Massimo CROCI

Consigliere

Dott.ssa Maria Grazia DEHO'

Consigliere

ha pronunciato, al sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa

V.

), con il proc.dom. avv. Saverio Tucci - Via T. Gulli

n. 32, Milano

APPELLANTE

CONTRO

CONDOMINIO DI CORSO BUENOS AIRES

MILANO, con il proc.dom. avv.

, Milano

APPELLATO

OGGETTO: condominio - impugnazione di delibera condominiale.

CONCLUSIONI: come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

- visto l'appello proposto, con ricorso depositato il 20.06.2018 e successivamente notificato nel termine assegnato (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione) il 25.09.2018, da Ai Vi avverso l'ordinanza, emessa inaudita altera parte (e cioè senza la previa instaurazione del contraddittorio) in data 28.05.2018, con cui il G.U. del Tribunale di Milano – sez. XIII civile ha "dichiara[to] l'inammissibilità del ricorso presentato da Vi AI avverso la delibera condominiale del 27/10/2017, nonché estinto il procedimento n. 18320/2018 R.G.", in tal modo definendo il giudizio promosso dal V. avverso la delibera resa nella anzidetta seduta dall'assemblea del Condominio di Corso Buenos Aires resa Milano;

- rilevato che il G.U. del Tribunale ha così definito il detto procedimento in ragione (in estrema sintesi) del fatto che l'impugnazione della delibera condominiale era stata proposta "tramite ricorso anziché con atto di citazione" (come invece avrebbe dovuto essere il base al testo novellato dell'art. 1137 c.c., trattandosi di causa instaurata successivamente all'entrata in vigore della riforma del condominio ex l. 220/2012) e che l'atto di citazione sarebbe l'"unico strumento idoneo di gravame", essendo invece "il ricorso depositato..., in quanto sprovvisto sia della citazione ad udienza fissa che degli avvertimenti previsti dagli artt. 163 e 164 c.p.c., non... idoneo a radicare il giudizio né a determinare l'effettivo contraddittorio con la parte convenuta";

- rilevato che il V: , premessa l'appellabilità del provvedimento impugnato, in quanto avente "natura sostanziale di sentenza, ancorché... pronunciato in forma di ordinanza o decreto...", ha dedotto l'"erronea interpretazione dell'art. 1137 c.c." da parte del giudice di prime cure, nonché la "contradditoria motivazione" della sua decisione, rilevando in particolare che la norma citata "non prevede in alcun modo la forma delle



impugnazioni delle deliberazioni condominiali né, tantomeno, prevede espressamente un 'necessario' utilizzo dell'atto di citazione"; ne ha quindi chiesto l'"annullamento", con rimessione della causa dinanzi al Tribunale, ovvero, in via subordinata, l'accoglimento da parte di questa Corte dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera condominiale anzidetta;

- rilevato che il Condominio appellato, costituendosi in giudizio all'udienza di trattazione del 15.01.2019, si è espressamente astenuto dal prendere posizione sulla correttezza o meno del provvedimento appellato, contestando invece la fondatezza nel merito dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dal Vi
- rilevato che alla predetta udienza la causa è stata rinviata per la
 precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies cpc all'odierna udienza, nella quale, all'esito della discussione e previa
 camera di consiglio, viene pronunziata la presente sentenza;
- ritenuto che l'appello in oggetto è ammissibile e fondato;
- considerato, quanto all'ammissibilità dell'appello, che il provvedimento impugnato ha, all'evidenza, carattere decisorio e natura sostanziale di sentenza, giacché definisce un giudizio contenzioso e, pur trattandosi di pronunzia in rito, è idoneo ad acquisire valore di giudicato formale;
- considerato poi, riguardo alla sua fondatezza, che, se è vero che, come da tempo chiarito dalla Corte di legittimità, già prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio ex i. 220/2012, "l'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle delibere condominiali, che vanno pertanto proposte con atto di citazione, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c." (v. Cass.-sez.un. 8491/2011); tuttavia: a) nessuna disposizione di legge esclude che l'impugnazione della delibera condominiale possa essere proposta anche con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ove l'attore opti per il rito sommario di cognizione (trattandosi, tra l'altro, di cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica); b) in ogni caso,



trattandosi di processo contenzioso, il giudice adito non avrebbe potuto (come ha fatto) sbarazzarsi della causa dichiarando la inammissibilità del ricorso in quanto irrituale, e l'estinzione del procedimento, con un provvedimento reso inaudita altera parte, senza cioè avere prima provocato la instaurazione del contraddittorio nei confronti del Condominio e fissato l'udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa;

- ritenuta, pertanto, la palese erroneità (error in procedendo), se non addirittura la abnormità, del provvedimento appellato, del quale deve, conseguentemente, dichiararsi la nullità;
- ritenuto che ricorra nella specie una delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., stante la mancata instaurazione del contraddittorio in primo grado, e quindi la inesistenza della notifica a controparte dell'atto introduttivo del giudizio per fatto imputabile (per quanto detto) al giudice adito, e considerato altresì il contenuto dell'impugnato provvedimento, al contempo dichiarativo della estinzione del processo (oltre che della inammissibilità del ricorso ex art. 1137 c.c.);
- ritenuto che le ragioni della presente decisione, innanzi evidenziate, nonché l'atteggiamento processuale del Condominio appellato sulla questione trattata, giustifichino l'integrale compensazione delle spese del grado;

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sull'appello proposto da Ai V 3, così provvede:

- dichiara la nullità dell'ordinanza emessa inaudita altera parte, in data 28.05.2018, dal Tribunale di Milano – sez. XIII (G.U. dott.ssa) nel procedimento n. 18320/2018 R.G.;
- visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353 c.p.c. per la riassunzione del processo;



Sentenza n. 1349/2019 pubbl. il 26/03/2019 RG n. 3462/2018

- dichiara compensate tra le parti le spese processuali del grado. Milano, 26 marzo 2018.

Il Presidente est.

dott. Domenico Plombo

CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE 3º CIVILE Resa pubblica meritante deposito in Cancelleria

OGG1 26 MAR 2019

5